

**Avv. MARCO BERTINELLI TERZI**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

Corso Stamira, 29 - Tel. (071) 202183  
Fax 071/200378

e-mail: [terzilaw@studiobertinelliterzi.it](mailto:terzilaw@studiobertinelliterzi.it)

pec: [marco.bertinelliterzi@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:marco.bertinelliterzi@pec-ordineavvocatiancona.it)  
60122 A N C O N A

**Avv. ANTONELLA VITALE**

---

Ancona, li 13 OTT. 2015

Spett.le  
**Ordine degli Ingegneri**  
**della Provincia di Pesaro Urbino**

e p.c. **Direttore Operativo della**  
**Federazione Ingegneri Marche**  
**Ing. Dora De Mutiis**

**Oggetto: Art. 6 L. 114/2014**

In merito ai divieti sanciti dall'art. 5 co. 9 del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, osservo, innanzitutto, che i destinatari di tali divieti risultano essere soltanto i lavoratori pubblici e privati, già titolari di un rapporto di lavoro dipendente e collocati in quiescenza.

Non mi pare, pertanto, che tale divieto possa estendersi a coloro che, avendo già svolto attività quali liberi professionisti, successivamente collocati in quiescenza abbiano continuato a svolgere la libera professione.

Ciò, anzitutto, sembra possa evincersi da una corretta interpretazione letterale della norma in rassegna, la quale parla soltanto di "*soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza*".

Tale disposizione, infatti, in quanto norma speciale, che impone limiti all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (confr. art. 3 e 42 Cost.) e che per tale ragione suscita dubbi di legittimità costituzionale, si configura come norma speciale e, quindi, di stretta interpretazione e non estensibile a fattispecie diverse da quelle ivi contemplate, tra le quali non mi pare possa essere compresa quella dei liberi professionisti collocati in quiescenza, i quali dovrebbero, dunque,

poter continuare ad assumere incarichi da pubbliche amministrazioni senza i limiti imposti dalla disposizione di cui trattasi.

Del resto, una conferma in tal senso sembra potersi trarre dalla Circolare 4.12.2014 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, laddove si afferma che *“il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente (e quindi non libero professionista) collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza”*.

Il divieto si estende, invece, ai titolari di un rapporto di lavoro dipendente che, collocati in quiescenza, abbiano iniziato a svolgere una libera professione.

Pertanto, essendo la disposizione in rassegna norma di stretta interpretazione, gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati e precisamente: *“incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e nelle società controllate”*.

E', invece, a mio avviso, consentito, in quanto non sembra possa essere ricompreso nei suddetti incarichi:

- il ricorso a personale di quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza;
- il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali ad esempio quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza (dovrebbe, quindi, ritenersi consentito anche l'affidamento di incarichi di progettazione);
- il conferimento a tali soggetti, nel rispetto di talune condizioni, di incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca;
- il conferimento di incarichi di docenza;
- il conferimento di incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione ad organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili ad incarichi direttivi o dirigenziali;


-il conferimento di incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici e per i sub-commissari eventualmente nominati;

-il conferimento di incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.

Da ultimo la circolare si occupa degli incarichi gratuiti precisando che nuova disciplina dispone che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**Avv. Marco Bertinelli Terzi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Bertinelli Terzi', written in a cursive style.